

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA

Tra

Comune di Santa Margherita Ligure con sede legale a Santa Margherita Ligure in Piazza Mazzini n. 46, codice fiscale 00854480100 in questo atto rappresentata dall'ing. Pietro Feriani, in qualità di dirigente dell'Area 3 – Territorio e Ambiente, domiciliato per la carica ed al fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità **COMUNE**) – da una parte –

e

....., con sede legale in via,
Codice Fiscale e Partita IVA, rappresentata da
....., in qualità di Amministratore Delegato (di seguito più brevemente
denominata "**LA CONTROPARTE**"), – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le "**Parti**".

PREMESSO CHE

1. nel 2016 Infrastrutture Recupero Energia S.p.A. (di seguito anche "IRE"), società in house di Regione Liguria, ha avviato una sollecitazione di manifestazione di interesse preliminare finalizzata alla messa a punto del progetto relativo allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici che la Regione Liguria intendeva presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), al fine di avvalersi delle risorse assegnate alle Regioni con il Decreto n. 503 del 22 dicembre 2015 del Direttore della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio e la Programmazione del MIT, ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 134;
2. con D.G.R. 13 febbraio 2017, n. 113 Regione Liguria ha approvato il "Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in Liguria" che prevede un importo complessivo pari a euro 1.856.215,02, di cui euro 871.619,07 provenienti dal Fondo MIT ed euro 984.595,95 quale cofinanziamento posto a carico dei Soggetti Attuatori, pubblici e privati, che hanno confermato la loro adesione alla manifestazione di interesse pubblica del citato Programma;
3. l'Accordo di Programma stipulato tra il MIT e le Regioni, approvato con DPCM del 01/02/2018, riporta, nell'elenco degli interventi per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale cofinanziati, la proposta "Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria" presentata da Regione Liguria;
4. l'attivazione del "Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria" è subordinata alla stipula di apposita Convenzione tra il MIT e Regione Liguria che disciplini le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività;

5. con nota prot. U16694 del 23/10/2018 il MIT per procedere con l'attuazione del Programma ha richiesto a Regione Liguria la trasmissione del Programma degli Interventi aggiornato e di un atto vincolante a garanzia della quota di co-finanziamento non coperta dal fondo MIT, posta a carico di fondi propri e/o attraverso fondi individuati tramite apposite procedure ad evidenza pubblica, propedeutico per la stipula della sopracitata Convenzione;
6. è necessario che Regione Liguria proceda con la redazione del Piano delle Installazioni, documento relativo agli impegni dei Soggetti Attuatori pubblici e privati che hanno confermato la loro adesione alla manifestazione di interesse pubblica del "Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria";
7. il termine ultimo per completare l'installazione delle infrastrutture di ricarica è il 31 dicembre 2020;
8. a tali fini IRE S.p.A. ha inviato una richiesta a tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse per acquisire la conferma della preventiva adesione formulata dai medesimi; da tale ricognizione è emersa la disponibilità di fondi residui;
9. IRE ha pertanto pubblicato sul sito www.ireliguria.it in data 12 novembre 2019 un *Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica per l'utilizzo dei fondi residui* di cui alla precedente premessa;
10. Il Comune, a sua volta, ha pubblicato un avviso per l'individuazione di soggetti privati in grado di definire proposte progettuali conformemente all'avviso di cui alla precedente premessa 9; in esito a tale procedura è stata sottoposta ad IRE la proposta progettuale condivisa tra il Comune e la controparte. IRE ha valutato tale proposta ammissibile al cofinanziamento.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

convengono quanto segue:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 OGGETTO

Con il presente contratto (di seguito il "Contratto") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una nuova infrastruttura di carica con quattro postazioni di ricarica di cui due da 22 kW e 2 da 3 kW presso il parcheggio di Punta Pedale

ART. 3 IMPEGNI DELLA CONTROPARTE

La controparte si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- a) progettare le infrastrutture di ricarica (IdR), composte dall'IdR e dagli stalli riservati ai veicoli durante l'erogazione del servizio;

- b) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione;
- c) provvedere alla acquisizione ed installazione delle IdR, che restano di proprietà della controparte, ed alla relativa entrata in funzione **entro il 31 dicembre 2020**;
- d) esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma sviluppata dalla controparte medesima garantendo l'interoperabilità con tutti i fornitori di energia (*roaming*);
- e) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- f) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno dell'area di sosta, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- g) mantenere l'Infrastruttura di Ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Contratto, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- h) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- i) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- j) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- k) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo, imposto da legge o regolamento;
- l) ad assumere tutti gli impegni ed obblighi conseguenti alla convenzione tra Regione Liguria e MIT attuativa del "Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in Liguria".

ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a) garantire l'idoneità delle aree individuate, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte della Controparte;
- b) mettere a disposizione a titolo gratuito, sulla base del dettato rispettivi regolamenti, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Contratto, in quanto "*occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad Infrastruttura di erogazione di pubblici servizi*" volti a favorire la mobilità elettrica e di conseguenza il miglioramento della qualità della vita dei cittadini" (adeguare ai contenuti del Regolamento comunale);

- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica;
- e) erogare il contributo previsto dal "Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in Liguria" e dalla convenzione attuativa tra Regione Liguria e MIT con le modalità specificate al seguente articolo 7.

ART. 5 IMPEGNI DELLE PARTI

Con il presente Contratto le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4.

ART. 6 DURATA

Il Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione. Il contratto avrà durata a tempo indeterminato a partire dalla data di entrata in esercizio delle IdR, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

È facoltà della controparte recedere dal contratto previa comunicazione scritta al comune da presentare via PEC (o con altro mezzo che attesti l'effettiva ricezione), almeno 180 giorni prima del recesso. In caso di esercizio di tale facoltà da parte della controparte, il comune avrà la facoltà di chiedere, e la controparte l'obbligo di accettare, il ripristino dei luoghi allo stato antecedente l'installazione degli impianti o, in alternativa, la cessione a titolo gratuito delle installazioni e dei sistemi necessari alla gestione delle stesse, al comune.

ART. 7 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE IDR E RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL "PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN LIGURIA"

Tutte le spese inerenti la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle IdR sono a carico della Controparte, fermo restando il riconoscimento, come da premessa 10, del contributo previsto dal "Programma per la realizzazione di Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici in Liguria" e dalla convenzione attuativa tra Regione Liguria e MIT.

In tal senso il Comune erogherà alla Controparte, a titolo di contributo a fondo perduto, il contributo concesso dal MIT.

ART. 8 PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DELLA CORRENTE EROGATA

Il Comune non percepirà alcun provente dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART.9 COMUNICAZIONE

La Controparte si impegna a non fare alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione relativo al presente Contratto, senza aver prima ottenuto il consenso del Comune.

ART. 10 DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che la controparte è il solo e unico titolare del *knowhow* relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere dalla Controparte anche in relazione al presente Contratto. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Contratto. Resta fermo l'obbligo per la controparte di rendere disponibili ogni documento pertinente e tutti i sistemi di gestione necessari ad esercire gli impianti nel caso in cui la controparte si avvalga di recedere ai sensi del precedente art. 6 ed il comune XXX si avvalga della facoltà di acquisire gli impianti.

Ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Contratto resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Contratto che in quelle da esso discendenti.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Contratto.

ART. 12 LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Contratto sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Contratto o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Genova.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Contratto dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Contratto, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.